

(N. 1165)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1950

Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458, prevede (tabelle V, VI e VII) la corresponsione a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dell'allora squadrone del re di un soprassoldo giornaliero nella misura unica di lire 2, aumentato poi a lire 5 con legge 29 giugno 1940, n. 1030.

La misura di detto soprassoldo giornaliero è divenuta del tutto inadeguata in conseguenza della svalutazione monetaria degli ultimi anni e si rende pertanto necessario aumentarla congruamente.

Si ritiene inoltre opportuno concedere il soprassoldo in parola anche agli ufficiali di detto squadrone, in considerazione che essi di-

simpegnano, nell'ambito delle proprie funzioni, gli stessi servizi speciali dei sottufficiali e della truppa, ed hanno le stesse esigenze, specie per quanto concerne la manutenzione dei vari capi di corredo.

Onde mantenere lo stesso criterio finora seguito dalle precedenti disposizioni di legge, si propone di concedere anche agli ufficiali il soprassoldo di cui trattasi nella stessa misura prevista per i sottufficiali e la truppa.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, con il quale si eleva, a decorrere dal 1° luglio 1949, la misura di detto soprassoldo a lire novanta (articolo 1) e lo si concede altresì agli ufficiali (articolo 2).

In considerazione del lungo tempo occorso per la completa definizione della pratica, si

è ritenuto di dover prevedere per le disposizioni di cui al presente disegno di legge l'accennata decorrenza retroattiva, la quale coincide con quella stabilita per gli ultimi miglioramenti economici al personale statale.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, presunto in circa 4.900.000 lire annue, potrà esser fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, è ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

Art. 2.

La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziare nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.